SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

39° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1973

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1971, n. 367, concernente la conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche » **(1064)** (*Di iniziativa dei senatori Patrini ed altri*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 534, 535, 536
PINNA 534
POERIO 536
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 535
SEGNANA, *relatore alla Commissione* . . 534, 535

Discussione e approvazione:

« Modificazioni in materia di tasse automobilistiche » **(1120)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 536, 537
MARANGONI 537
PATRINI, *relatore alla Commissione Pag.* 536, 537
PAZIENZA 537
ZUGNO 537

Discussione e rinvio:

« Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo » **(1327)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 538, 539
MARANGONI 539
PATRINI, *relatore alla Commissione* . . 538, 539
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 539

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

PATRINI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1971, n. 367, concernente la conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche » (1064), di iniziativa dei senatori Patrini ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1971, n. 367, concernente la conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche », d'iniziativa dei senatori Patrini, Martinelli, Zugno e Segnana.

Prego il senatore Segnana di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, proprio presso questa Commissione nella passata legislatura ha avuto inizio ed ha concluso il suo *iter* la legge 19 maggio 1971, numero 367, con la quale il tasso di interesse delle obbligazioni emesse dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità fu elevato dal 5 e 5,50 per cento al 6 per cento.

Questa legge prevedeva anche un meccanismo particolare in virtù del quale si consentiva agli istituti di credito interessati di applicare un diritto di contingenza nella misura dell'1 per cento annuo. Si proponeva cioè, oltre all'aumento del tasso di interesse delle obbligazioni emesse dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, anche questo aggiustamento in ordine a particolari situazioni che si erano verificate nell'ambito del settore del credito fondiario. Nell'originario disegno di legge era previsto anche un particolare meccanismo che riguardava il diritto di contingenza che doveva essere applicato dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie. Purtroppo, però, nel corso della discussione del provvedimento, la istituzione di questo particolare diritto di contingenza, che doveva essere di misura inferiore, e cioè dello 0,25 per cento annuo in favore dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, non è stata formulata in maniera chiara. Si ritenne, infatti, che la legge potesse essere interpretata anche nel senso indicato senza che vi fosse uno specifico riferimento a detto Istituto. Con l'attuazione della legge, invece, si è dovuto constatare che non era possibile la sua applicazione in tal senso e pertanto i colleghi Patrini ed altri hanno presentato il presente disegno di legge il quale vuole essere un'interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge numero 367. Premesso che obbligazioni al 5,50 o al 6 per cento potevano essere emesse solo dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con l'articolo unico al nostro esame si prevede, al primo comma, che il diritto di contingenza stabilito con la legge 29 maggio 1971, n. 367, nella misura dello 0,25 per cento annuo nei confronti della sezione autonoma di cui alla legge 6 marzo 1950, n. 108, si applica a tutti i mutui erogati in contanti con emissione a fronte degli stessi di obbligazioni al tasso del 5 per cento o 5,50 per cento o 6 per cento fino a tutto il 31 dicembre 1970, e al secondo comma che tale diritto di contingenza, nella misura predetta, si applica altresì ai mutui stipulati con contratti condizionati alla data del 31 dicembre 1970, a fronte dei quali sono state successivamente emesse obbligazioni al tasso del 5 per cento, 5,50 per cento e 6 per cento.

Spero che questa mia breve relazione sia stata sufficiente a far comprendere la portata del presente disegno di legge, che vi invito ad approvare.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P I N N A . Non ho avuto la fortuna di partecipare ai lavori dell'altra legislatura nel corso della quale si è discusso a fondo di questo argomento, ma dalla relazione che accompagna il disegno di legge n. 1064 si evincono chiaramente tre questioni fondamentali.

La prima riguarda la legge 19 maggio 1971, n. 367, che ha elevato il tasso di interes-

se delle obbligazioni emesse dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità dal 5 e 5,50 per cento al 6 per cento; la seconda riguarda la copertura — come ha testè affermato il relatore Segnana — della maggiorazione del tasso d'interesse nella misura dell 1 per cento, per la quale si ricorre all'istituzione di un diritto di contingenza nell'aliquota massima dell'1 per cento sui mutui erogati a tutto il 31 dicembre 1970 al tasso del 5 o del 5,50 per cento; la terza si riferisce alla sezione autonoma di cui alla legge n. 108, la cui aliquota è stata fissata, invece, nella misura dello 0,25 per cento annuo.

Apprendiamo che la differenza tra le sezioni autonome cui prima ho accennato e la sezione autonoma dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie consiste da un lato nel fatto che le prime (sorte in base alla legge del 1958) praticano nella concessione dei mutui un tasso d'interesse pari a quello delle obbligazioni emesse in contropartita dei mutui stessi e, dall'altro, che essendo i mutui erogati al tasso del 5 per cento, le obbligazioni emesse erano produttive di un interesse del 5 per cento. Ne consegue che per poter elevare il tasso di interesse delle obbligazioni dal 5 al 6 pr cento si è dovuto necessariamento introdurre il cosiddetto diritto di contingenza pari alla misura dell'1 per cento.

Apprendiamo contemporaneamente che, per quanto attiene alla sezione autonoma dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, data la sua particolare regolamentazione legislativa, le cose vanno diversamente. E cioè, se non ho inteso male, questo Istituto concede mutui in contanti ad un tasso di interesse comprensivo, oltre che dell'interesse sulle obbligazioni da emettere in contropartita, del diritto di commissione e dello scarto nel collocamento dei titoli.

La relazione che accompagna il disegno di legge ci illumina a questo riguardo là dove riferisce che il tasso dei mutui è oscillato dal 6,75 per cento a quello massimo del 9,75 per cento, mentre i mutui stessi sono stati smobilizzati con obbligazioni emesse al tasso del 5, 5,50 e 6 per cento.

Non esisteva, conseguentemente, nessun parallelismo tra tasso dei mutui e tasso delle corrispondenti obbligazioni.

In altre parole, si richiede di sottoscrivere le obbligazioni facendo ricorso al risparmio pubblico al 5,50, al 6 per cento e si vende il denaro contante al 9,75 per cento. Un bel l'affare, non c'è che dire!

Il correttivo che si vuole apportare, quindi, con l'interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge n. 367, si applica a tutti i mutui erogati in contanti dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con emissione a fronte degli stessi di obbligazioni al tasso del 5, 5,50 e 6 per cento. Tale diritto viene esteso anche per i mutui stipulati con contratti condizionati alla suindicata data del 31 dicembre 1970, a fronte dei quali, come è detto appunto nel disegno di legge, sono state successivamente emesse obbligazioni al tasso del 5, 5,50 e 6 per cento. Per queste considerazioni ritengo che il disegno di legge possa evitare ulteriori sperequazioni e confusioni nello mercato finanziario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, penso che non vi sia nulla da aggiungere. Il collega Pinna ha fatto delle osservazioni che meritano di essere accolte con particolare apprezzamento e considerazione e che completano la mia relazione. Penso quindi che, dopo quello che è stato detto, il disegno di legge meriti di essere approvato.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non ha nulla da osservare.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il diritto di contingenza stabilito con la legge 19 maggio 1971, n. 367, nella misura dello 0,25 per cento annuo nei confronti del-

la sezione autonoma di cui alla legge 6 marzo 1950, n. 108, si applica a tutti i mutui erogati in contanti con emissione a fronte degli stessi di obbligazioni al tasso del 5 per cento o 5,50 per cento o 6 per cento fino a tutto il 31 dicembre 1970.

Tale diritto di contingenza nella misura predetta si applica altresì ai mutui stipulati con contratti condizionati alla suindicata data del 31 dicembre 1970, a fronte dei quali sono state successivamente emesse obbligazioni al tasso del 5 per cento, 5,50 per cento e 6 per cento.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, facendo presente che adesso deve venire apportata una modifica formale correttiva di un errore tipografico: alla seconda riga, invece di « legge 29 maggio 1971 », leggasi: « legge 19 maggio 1971 ».

(*È approvato*).

P O E R I O . Signor Presidente, è bene però che risulti che il disegno di legge è stato approvato a maggioranza.

P R E S I D E N T E . Mi era sembrato che il gruppo comunista fosse favorevole.

P O E R I O . Noi ci siamo astenuti. Perciò desidereremmo che fosse precisato che si è votato a maggioranza.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazioni in materia di tasse automobilistiche » (1120) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni in materia di tasse automobilistiche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Patrini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

P A T R I N I , *relatore alla Commissione*. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è inteso ad adeguare agli accordi CEE, il trattamento tributario in materia di tasse automobilistiche.

L'articolo 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463, infatti, prevede una riduzione del 50 per cento della tassa di circolazione dovuta per gli autoveicoli di fabbricazione nazionale azionati da motore elettrico e quelli a quattro o più ruote motrici addetti all'impiego fuori strada e muniti di carrozzeria di tipo utilitario. Sono automezzi o autoveicoli che servono in modo particolare all'agricoltura e alle imprese che costruiscono strade. Inoltre, l'articolo 20 del testo unico per le tasse automolibilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1956, n. 39, dispone l'esenzione quinquennale dal pagamento della tassa di circolazione per autoveicoli di fabbricazione nazionale muniti di motori elettrici.

Ne deriva che ci troviamo in contrasto con l'articolo 95 del trattato della CEE, in quanto veniamo a praticare due trattamenti diversi, agevolando questi automezzi di produzione nazionale, a trazione elettrica o a quattro o più ruote, che vengono impiegati prevalentemente per l'agricoltura.

Considerata l'esigenza di generalizzare il trattamento di favore, ecco che l'articolo 1 tende a sopprimere le parole: « di fabbricazione italiana » e « di produzione nazionale », secondo i due casi descritti.

Sorge poi una seconda questione, che qui sintetizzerò, relativa agli autoveicoli o rimorchi appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero e temporaneamente importati in Italia. Con l'articolo 2, che, direi, si spiega da se, si dispone che in esecuzione di accordi intervenuti con altri Stati o di convenzioni internazionali, oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario, o per esigenze dei traffici, con decreto del Ministro delle finanze possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, nu-

mero 39, e successive modificazioni, a favore di detti automezzi.

Le due questioni interessano in minima parte il gettito tributario, tanto che la Commissione bilancio ha espresso il suo parere favorevole al disegno di legge così come è stato favorevole il parere dell'altro ramo del Parlamento che l'ha approvato nel testo predisposto dal Governo, e come è favorevole il relatore che invita i colleghi ad approvarlo.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R A N G O N I . Il disegno di legge riguarda il regime fiscale relativo ad alcuni autoveicoli che servono, come fuori strada, per i lavori agricoli, e a quelli in modo particolare a trazione elettrica. In sostanza, con questo provvedimento si vuole equiparare il regime fiscale interno a quello degli autoveicoli di provenienza estera, come previsto dall'articolo 95 del Trattato di Roma.

Difatti l'articolo 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463, prevede una riduzione del cinquanta per cento della tassa di circolazione per gli autoveicoli di fabbricazione italiana aventi quattro o più ruote motrici, adatti all'impiego fuori strada e muniti di carrozzeria utilitaria, mentre il testo unico sulle tasse automobilistiche, all'articolo 20 prevede l'esenzione quinquennale del pagamento della tassa di circolazione per autoveicoli di produzione nazionale azionati da motrici elettriche.

Il primo di questi benefici venne concesso, credo sicuramente, nell'intento di agevolare l'ammodernamento dell'agricoltura italiana, e quello a favore dei veicoli con motori elettrici era inteso senza dubbio a incoraggiare l'elettrificazione su strada; e ci pare che tali ragioni oggi siano più valide proprio per le note conseguenze che derivano dalla crisi petrolifera ed elettrica del nostro paese e soprattutto dalla crisi dell'agricoltura. Anche il problema affrontato e risolto con l'articolo 2 — concernente gli autoveicoli o rimorchi appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero e temporaneamente importati in Italia — emerge dalla esigenza di adeguare la normativa nazionale a quella degli altri Paesi europei, segnatamente della CEE.

Per queste ragioni il nostro Gruppo è favorevole al disegno di legge.

Z U G N O . Il nostro Gruppo è favorevole all'approvazione del disegno di legge proprio per le ragioni illustrate dal senatore Patrini prima, e poi dall'onorevole Marangoni. Effettivamente le norme in vigore contraddicono alle disposizioni del Trattato di Roma. La circolazione di questi automezzi particolari deve avere lo stesso trattamento fiscale. Aggiungo che queste agevolazioni indubbiamente renderanno più conveniente, quindi più facile, la diffusione di questi automezzi, come diceva appunto l'onorevole Marangoni, specialmente per quanto riguarda i veicoli azionati da motori elettrici; il che mi pare corrisponda alle esigenze del momento particolare che stiamo vivendo, anche se tutti auspichiamo che questo momento possa essere rapidamente superato e che si torni alla normalità.

P A Z I E N Z A . Io avevo chiesto di parlare, ma dopo le esaurienti considerazioni dei colleghi vi rinuncio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

P A T R I N I , *relatore alla Commissione.* Ringrazio il senatore Pazienza per avere rinunciato alla parola, come ringrazio i colleghi Marangoni e Zugno per essersi dichiarati favorevoli al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

All'articolo 20 del testo unico sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e all'articolo 12 della legge 21 maggio

1955, n. 463, sono soppresse, rispettivamente, le parole « di fabbricazione italiana » e « di produzione nazionale ».

(*È approvato*).

Art. 2.

In esecuzione di accordi intervenuti con altri Stati o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, con decreto del Ministro delle finanze, possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, a favore degli autoveicoli e rimorchi appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero e temporaneamente importati in Italia.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo » (1327) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno dilegge: « Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Patrini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

P A T R I N I , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nel 1947, dopo il Trattato di pace con le potenze alleate, fu disposto il passaggio in proprietà alla Jugoslavia delle sorgenti e degli impianti di Fontefredda, mediante i quali si provvedeva al rifornimento idrico del comune di Gorizia. Nell'accordo fu data facoltà ai governi italiano e jugoslavo di stipulare un accordo che garantisse alla città di Gorizia il rifornimento idrico; l'accordo fu concluso nel 1954, con una validità di cinque anni, e fu rinnovato nel 1957.

È evidente che se il comune di Gorizia avesse gestito direttamente le sorgenti e gli impianti, il costo a metro cubo dell'acqua necessaria non avrebbe superato le lire 5,50 in luogo delle 13 lire previste nell'accordo. Comunque, poichè tale maggiore spesa era originata da un trattato internazionale, si ritenne giusto che il bilancio dello Stato provvedesse al maggior onere a cui il comune di Gorizia andava incontro per garantire alla popolazione un servizio essenziale come quello della fornitura dell'acqua. Di conseguenza, con legge 20 marzo 1959, n. 140, si dispose a favore del comune un contributo annuo di 33.750.000 lire, e questo fino al 15 settembre 1971. Successive leggi hanno poi prorogato, di anno in anno, la concessione del contributo in quanto nella convenzione si precisava che essa sarebbe continuata, salvo disdetta da parte dell'uno o dell'altro governo.

Con il disegno di legge in esame,già approvato dalla Camera dei deputati, si propone di prorogare il contributo in questione. Esso consta di due articoli. L'articolo 1 stabilisce la proroga del contributo di lire 33.750.000 fino a quando resterà operante l'Accordo 18 luglio 1957 per il rifornimento idrico. L'articolo 2 prevede la copertura dell'onere imputandolo a carico del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Concludendo, è tanto evidente la necessità di mantenere il contributo già illustrato al comune di Gorizia fino a che esisterà tale accordo per la fornitura idrica, che io invito la Commissione ad approvare all'unanimità il disegno di legge onde dare stabile garanzia al comune di Gorizia medesimo che il contributo per le maggiori spese sostenute non verrà mai meno.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R A N G O N I . Concordo con le argomentazioni svolte dal relatore sul disegno di legge in argomento. Si tratta, infatti, di assicurare, fin quando resterà operante l'Accordo del 1957, la fornitura d'acqua alla popolazione del comune di Gorizia. Non ritengo, pertanto, che il provvedimento abbia bisogno di molte illustrazioni perchè praticamente si illustra da sè e di conseguenza il voto del mio Gruppo non può che essere favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

P A T R I N I , *relatore alla Commissione.* Ringrazio il senatore Marangoni del suo intervento a favore del provvedimento ed invito i colleghi ad approvarlo.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo esprime parere favorevole al provvedimento concordando con quanto è stato esposto dal relatore.

P R E S I D E N T E . Sono pervenuti i pareri della 1ª e della 5ª Commissione, ma non quello della 3ª. Poichè i termini scadono oggi, se non si fanno osservazioni, la votazione del disegno di legge è rinviata alla seduta di domani.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO